

## COMUNE DI MONTELUPO ALBESE

### PARTE 01

#### ELEMENTI COSTITUTIVI

#### TITOLO 01

#### PRINCIPI FONDAMENTALI

##### ART. 01

##### AUTONOMIA

01. IL COMUNE DI MONTELUPO ALBESE E' ENTE AUTONOMO, NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE, CON LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE STATUTO, SI PROPONE DI ATTUARE I PRINCIPI FONDAMENTALI SANCITI DALLA COSTITUZIONE E DALLO STATO IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI.

03. IL COMUNE ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E FUNZIONI ATTRIBUITE DA LEGGI STATALI E REGIONALI.

##### ART. 02

##### LO STATUTO

01. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LO STATUTO DISCIPLINA I RAPPORTI TRA IL COMUNE ED I CITTADINI, NONCHE' L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL' ENTE.

02. LO STATUTO, QUALE PRINCIPALE ESPRESSIONE DELL' AUTONOMIA DEL COMUNE, COSTITUISCE IL PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNITA' DI BASE.

03. LO STATUTO SI ISPIRA ALLA TRADIZIONE STORICO-POLITICA DELLE AUTONOMIE LOCALI, TENENDO CONTO DELLE PECULIARITA' CULTURALI SOCIALI ED ECONOMICHE, NONCHE' DELLE CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE DEL COMUNE DI MONTELUPO ALBESE.

#### TITOLO 02

#### PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

##### ART. 03

##### TERRITORIO

01. IL COMUNE DI MONTELUPO ALBESE E' COSTITUITO DALLA COMUNITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA PARTE DI SUOLO NAZIONALE DELIMITATA CON IL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI LEGGE N. 1228 DEL 1954 , APPROVATO DALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. IL TERRITORIO COMUNALE CONFINA CON I COMUNI DI RODELLO, DIANO D' ALBA, SERRALUNGA D' ALBA E SINIO.

##### ART. 04

##### FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE SOCIALE ED ECONOMICO, GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

##### ART. 05

SEDE COMUNALE, GONFALONE, STEMMA

01. LA SEDE DEL COMUNE DI MONTELUPO ALBESE E' SITUATA NEL CONCENTRICO IN VIA UMBERTO. PRESSO LA SEDE SI RIUNISCONO ORDINARIAMENTE TUTTI GLI ORGANI E LE COMMISSIONI COMUNALI. LA SEDE PUO' ESSERE TRASFERITA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA. L'EVENTUALE USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA DA PARTE DI ENTI OD ASSOCIAZIONI E' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 06

SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE E PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA' OPERANDO PER AFFERMARE I DIRITTI DEI CITTADINI, PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI CIVILI E CULTURALI, E PER LA PIENA ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI PARI DIGNITA' SOCIALE DEI CITTADINI, DEI SESSI, E PER IL COMPLETO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA.

02. L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI SECONDO I CRITERI DELL'ECONOMICITA' DI GESTIONE, DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE; PERSEGUE INOLTRE OBIETTIVI DI TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.

03. IL COMUNE, AL FINE DI PROMUOVERE UN ORDINATO SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE, SI IMPEGNA IN PARTICOLARE:

- AD UTILIZZARE LA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE CHE PREVEDE LO STANZIAMENTO DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DI INIZIATIVE DELL'ENTE LOCALE;

- A TENERE COSTANTEMENTE AGGIORNATA NEL TEMPO UNA MAPPA DELLE ESIGENZE DELLA COLLETTIVITA';

- AD ADOTTARE NORMATIVE URBANISTICHE E PROGRAMMATORIE CHE, NEL RISPETTO DELLE ISTANZE DI TUTELA DEL SUOLO E DELL'AMBIENTE, VALGANO A FAVORIRE LA CRESCITA DELL'IMPRENDITORIETA' LOCALE E L'AUMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI;

- A VALORIZZARE LE ORGANIZZAZIONI SOCIALI ED ECONOMICHE ED A PROMUOVERE E SOSTENERE UN VALIDO SISTEMA DI FORME ASSOCIATIVE, COOPERATIVE E CONSORTILI;

- A RIVENDICARE UN SISTEMA DI FINANZA LOCALE CHE CONSENTA DI DISPORRE DI ADEGUATE STRUTTURE CIVILI E DI SERVIZI SOCIALI EFFICIENTI;

- A TUTELARE LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

04. PER REALIZZARE LE SUE FINALITA', IL COMUNE ADOTTA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

05. LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE SI PROPONE DI SUSCITARE E VALORIZZARE TUTTE LE ENERGIE, DI UTILIZZARE TUTTE LE RISORSE E DI FAVORIRE TUTTI GLI APPORTI NEL DETERMINARE E SODDISFARE ORGANICAMENTE I FABBISOGNI E LE ESIGENZE DELLA COMUNITA' LOCALE.

ART. 07

## TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE

01. IL COMUNE NELL'ESPLICAZIONE DELLA SUA ATTIVITA' PROGRAMMATORIA ADOTTA, NEI LIMITI DELLE COMPETENZE DI LEGGE, LE MISURE ATTE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE NATURALE E AD ASSICURARE ALLA COLLETTIVITA' ED AI SINGOLI, CONDIZIONI CHE NE FAVORISCANO LO SVILUPPO CIVILE E NE SALVAGUARDINO LA SALUTE.

02. IL COMUNE DIFENDE E VALORIZZA ALTRESI' IL PROPRIO PATRIMONIO CULTURALE, IN TUTTE LE ESPRESSIONI, ED A TAL FINE COORDINA ED INDIRIZZA GLI STRUMENTI E LE INIZIATIVE ESISTENTI E CONCORRE ALLO SVILUPPO ED AL MIGLIORAMENTO DEI MEZZI EDUCATIVI E D'INFORMAZIONE.

## ART. 08

### L'INFORMAZIONE

01. IL COMUNE RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, LE DECISIONI E GLI ATTI DI RILIEVO SOPRATTUTTO LOCALE E PROVINCIALE, E CURA A TAL FINE L'ISTITUZIONE DI STRUMENTI IDONEI.

02. IL COMUNE CURA I CONTATTI CON LA SCUOLA, CON LE ORGANIZZAZIONI DI VARIA NATURA E CON ALTRI ENTI E SOGGETTI PRESENTI SUL TERRITORIO, FAVORISCE I RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE E DI DIFFUSIONE, E PROMUOVE FORME DI COMUNICAZIONE CHE CONSENTANO ALLA COLLETTIVITA' LOCALE DI ESPRIMERE LE PROPRIE ESIGENZE.

## ART. 09

### ALBO PRETORIO

01. UN APPOSITO SPAZIO NEL PALAZZO CIVICO E' DESTINATO AL ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA', E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

## ART. 10

### RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI LOCALI

01. IL COMUNE, NEL REALIZZARE LE PROPRIE FINALITA' PERSEGUE IL RACCORDO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ALTRI COMUNI, DELLA PROVINCIA, DELLA REGIONE E DELLO STATO.

02. IL COMUNE POTRA' PROMUOVERE SCAMBI CON COMUNITA' DI ALTRE NAZIONI ATTRAVERSO LE FORME DEL GEMELLAGGIO, NEI LIMITI E NEL RISPETTO DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI.

03. IL COMUNE AVVALENDOSI DEGLI STRUMENTI PREVISTI DALLA LEGGE, SI ADOPERA PER PROMUOVERE CON I COMUNI VINCITORI FORME DI COOPERAZIONE E DI COLLABORAZIONE FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO ED ALLA GESTIONE IN MODO COORDINATO DI FUNZIONI E SERVIZI.

04. NEL RISPETTO DELLA DIMENSIONE DEI PROBLEMI E DEI RISPETTIVI INTERESSI,

IL COMUNE SI IMPEGNA AD OPERARE, IN MODO COORDINATO E CON INTERVENTI COMPLEMENTARI, CON LA PROVINCIA, IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI ED AI COMPITI ATTRIBUITI A QUEST'ULTIMA DALL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI.

05. IL COMUNE, IN PARTICOLARE, CURA L'ADOZIONE DI STRUMENTI CHE GLI CONSENTANO DI FRUIRE DEI DATI E DELL'ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA CHE LA PROVINCIA MEDESIMA PONE A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI LOCALI E PARTECIPA ATTIVAMENTE CON PROPRIE PROPOSTE E CON IL PROPRIO CONCORSO, NELLE FORME DI LEGGE, ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE.

#### ART. 11

##### SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' RICORRERE AGLI ISTITUTI INDICATI ALL' ARTT. 22 DELLA LEGGE 08.06.1990 , NUMERO 142 , NONCHE' ALLA PARTECIPAZIONE A CONCORSI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO.

#### PARTE 02

##### ORDINAMENTO STRUTTURALE

##### TITOLO 01

##### ORGANI ELETTIVI

#### ART. 12

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

- IL CONSIGLIO COMUNALE

#### ART. 13

##### COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' IL MASSIMO ORGANO POLITICO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE, RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. L'ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO SONO REGOLATE DALLE LEGGI VIGENTI.

03. LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO SONO QUELLE SPECIFICATAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI IN MATERIA, NONCHE' QUELLE

PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO. IL CONSIGLIO HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE, IMPRONTA L'ATTIVITA' DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA', AL FINE DI ASSICURARE L'IMPARZIALITA'.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO PRIVILEGIANO I METODI E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE ED INDIVIDUANO GLI OBIETTIVI, LE FINALITA' E LE RISORSE NECESSARIE ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

05. GLI ATTI FONDAMENTALI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO SONO

ESPRESSAMENTE ELENCATI DALL' ARTT. 32 , LEGGE N. 142/90 .

#### ART. 14

##### PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO TIENE LA SUA PRIMA SEDUTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA. LA CONVOCAZIONE E' EFFETTUATA DAL CONSIGLIERE ANZIANO CON AVVISI DA INVIARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

02. L'ADUNANZA E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. NELLA PRIMA SEDUTA IL CONSIGLIO PROVVEDE AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL' ARTT.

34 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 . NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO AVER PROVVEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

03. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL' ARTT. 34 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 DEVE ESSERE FATTO PERVENIRE A TUTTI I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LA PRIMA ADUNANZA.

04. IL DOCUMENTO REDATTO IN FORMA SCRITTA CONTIENE, OLTRE ALLA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, L'ENUNCIAZIONE IN FORMA SINTETICA E PUNTUALE DEL PROGRAMMA CUI INTENDE ATTENERSI L'AMMINISTRAZIONE CIVICA NEL SUO MANDATO, NONCHE' L'INDICAZIONE DELLE EVENTUALI DELEGHE DA CONFERIRSI AI SINGOLI ASSESSORI E DEL NOMINATIVO DELL'ASSESSORE DESIGNATO A SOSTITUIRE IL SINDACO IN TUTTI I CASI DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, CON TITOLO E FUNZIONI DI VICE SINDACO.

#### ART. 15

##### FUNZIONAMENTO

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO E DISCIPLINATO DALL' ARTT. 14 DEL PRESENTE STATUTO, L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE SI ESTRINSECA IN SEDUTE CHE POSSONO ESSERE ORDINARIE, STRAORDINARIE O D'URGENZA, PUBBLICHE O SEGRETE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, O DA CHI NE FA LE VECI, CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO, FISSA LA DATA DELL'ADUNANZA E NE PRESIEDE I LAVORI. LA DATA DELL'ADUNANZA DEVE ESSERE FISSATA IN UN TERMINE NON SUPERIORE AI VENTI GIORNI DALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE.

03. IL CONSIGLIO VERRA' INOLTRE CONVOCATO SU RICHIESTA DI ALMENO TRE CONSIGLIERI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO GLI ARGOMENTI RICHIESTI. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI VIENE FATTA CON AVVISI SCRITTI E LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DAL MESSO COMUNALE.

04. L'AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA (TRE GIORNI PRIMA PER LE SESSIONI STRAORDINARIE). TUTTAVIA NEI CASI D'URGENZA, BASTA CHE L'AVVISO COL RELATIVO ELENCO SIA CONSEGNATO 24 ORE PRIMA.

05. ALTRETTANTO RESTA STABILITO PER GLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI

IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI IN CIASCUNA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEVE ESSERE PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE SE NON INTERVIENE LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE; PER LA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO CINQUE MEMBRI.

07. NEL CASO CHE SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, LE QUALI NON ERANO COMPRESI NELL'ORDINE DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON VENTiquattro ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

08. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SEDUTA ORDINARIA DUE VOLTE L'ANNO: PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

09. I PROVVEDIMENTI ADOTTATI SI FORMALIZZANO CON LE DELIBERAZIONI A FIRMA DEL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIERE ANZIANO E DEL SEGRETARIO COMUNALE.

10. LA VERIDICITA' E ADERENZA DELLE STESSE ALLA VOLONTA' ESPRESSA DAL CONSIGLIO E' ACCERTATA NELLA SEDUTA SUCCESSIVA DOPO CHE OGNI CONSIGLIERE NE ABBAIA POTUTO CONOSCERE IL CONTENUTO MEDIANTE LETTURA O ALTRA FORMA.

#### ART. 16

##### COMMISSIONI SPECIALI, DI INCHIESTA E PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE:

- COMMISSIONI SPECIALI INCARICATE DI ESPERIRE INDAGINI CONOSCITIVE E IN GENERALE DI ESAMINARE, PER RIFERIRNE AL CONSIGLIO, ARGOMENTI RITENUTI DI PARTICOLARE INTERESSE AI FINI DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE;

- COMMISSIONI DI INCHIESTA, ALLE QUALI I TITOLARI DEGLI UFFICI HANNO L'OBBLIGO DI FORNIRE TUTTI I DATI E LE INFORMAZIONI NECESSARIE, SENZA VINCOLO DI SEGRETO D'UFFICIO, FATTI SALVI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE N. 241/90 ;

- COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI, COMPOSTE IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA NUMERICA DEI GRUPPI CONSILIARI, ASSICURANDO LA PRESENZA IN ESSE, CON DIRITTO DI VOTO, DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO. LE COMMISSIONI PERMANENTI ESAMINANO PREVENTIVAMENTE LE PIU' IMPORTANTI QUESTIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO ED ESPRIMONO SU DI ESSE IL PROPRIO PARERE. UN APPOSITO REGOLAMENTO DETERMINA LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI STESSE.

- I CONSIGLIERI COMUNALI

#### ART. 17

##### IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI DELLE QUALI FANNO PARTE.

#### ART. 18

##### POTERI E FUNZIONI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DALLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

#### ART. 19

##### DIMISIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO E HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE. IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI.

03. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 01 .

#### ART. 20

##### DECADENZA

01. SI HA LA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

- PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE;

- PER MANCATO INTERVENTO, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, A NUMERO TRE SEDUTE CONSECUTIVE.

02. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE O PROMOSSA DAL PREFETTO.

#### ART. 21

01. SI HA PER ANZIANO, FRA GLI ELETTI CONTEMPORANEAMENTE, IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. A PARITA' DI VOTI SI HA PER ANZIANO IL CONSIGLIERE DI MAGGIORE ETA'.

#### ART. 22

##### GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI CONSILIARI E

POTRANNO AVVALERSI DELLE STRUTTURE DELL'ENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITA' A NORMA DI REGOLAMENTO.  
- LA GIUNTA COMUNALE

#### ART. 23

##### COMPETENZE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.
02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.
03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.
04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

#### ART. 24

##### ELEZIONE E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.
02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.
03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DAL COMMA 02 , NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.
04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

#### ART. 25

##### COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA NUMERO QUATTRO ASSESSORI.

#### ART. 26

##### FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.
02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

#### ART. 27

##### ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE, NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;

C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;

F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;

G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

H) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;

I) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;

L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO AD APPROVA TRANSAZIONI;

M) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;

N) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;

O) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

04. LA GIUNTA ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;

C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

## ART. 28

### DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL' APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL' AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU PERSONE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL' ARGOMENTO IN SEDUTA PRIVATA.

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL COMPONENTE PIU' ANZIANO DI ETA', FRA I PRESENTI.

- IL SINDACO

## ART. 29

### ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE.

02. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CARICA.

03. AL SINDACO, OLTRE LE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

04. IL SINDACO:

- HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;

- IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- HA FACOLTA' DI DELEGA;
- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO, CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE VERBALIZZANTE;
- APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI;
- FA PERVENIRE AL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI;
- ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO ALLA GIUNTA. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE I CONGEDI ED I PERMESSI AL PERSONALE CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA E DI QUELLE PREVISTE DAL REGOLAMENTO. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON LE MODALITA' PREVISTE DAGLI ACCORDI IN MATERIA;
- PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E LE RELATIVE SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI;
- ORDINA BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI ADOTTATI DAI REGOLAMENTI;
- LIQUIDA LE SPESE REGOLARMENTE ORDINATE.

## ART. 30

### ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

#### 01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;
- G) CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICO EDILIZIA.

#### ART. 31

##### POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.
02. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE PREDETTE SONO PUNITE CON SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA A NORMA DEGLI ARTT. 106 E SEGUENTI DEL TESTO UNICO 03.03.1934 , NUMERO 383 E DELLA LEGGE 24.11.1981 , NUMERO 689 .
03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.
04. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 03 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

#### ART. 32

##### ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:
- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA UN TERZO DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARE E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
- E) HA IL POTERE DI DELEGA GENERALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI;
- F) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI AL SEGRETARIO COMUNALE;
- G) RICEVE LE INTERROGAZIONI, LE INTERPELLANZE E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

#### ART. 33

## VICE SINDACO

01. IL VICE SINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.
03. AL FINE DI ASSICURARE UNA PIU' INTENSA VIGILANZA ED UN FUNZIONAMENTO PIU' SODDISFACENTE DI PARTICOLARI SERVIZI IL SINDACO PUO' DARE ANCHE SPECIALI DELEGHE A SINGOLI ASSESSORI O CONSIGLIERI.
04. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

## TITOLO 02

### ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

#### CAPO 01

##### - SEGRETARIO COMUNALE

#### ART. 34

##### PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.
04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 35

##### ATTRIBUZIONI GESTIONALI, DI COORDINAMENTO, SOVRAINTENDENZA E DIREZIONE

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI

DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ADOZIONE E SOTTOSCRITTO DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

D) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

E) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

F) LIQUIDAZIONE DI COMPENSI E INDENNITA' AL PERSONALE GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O REGOLAMENTO;

G) LIQUIDAZIONE DELLE MISSIONI E DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE GIA' AUTORIZZATE ED ACCERTATE DAL SINDACO;

H) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E DELLE REVERSALI D'INCASSO.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI UFFICI E

DEL RELATIVO PERSONALE.

ART. 36

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 37 ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA

VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE

DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

## CAPO 02

### UFFICI

#### ART. 38

##### PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

#### ART. 39

##### STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

#### ART. 40

##### PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO FUNZIONALE;

B) DOTAZIONE ORGANICA;

C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;

D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;

E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

## TITOLO 03

### SERVIZI

#### ART. 41

##### FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA PER LA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE O DI CONSORZIO.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

06. INOLTRE IL COMUNE DOVRA' ACCORDARE LA PREFERENZA ALLA CONCESSIONE QUANDO LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUO' ESSERE EFFETTUATA DA COOPERATIVE, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E IMPRESE SENZA FINE DI LUCRO.

#### ART. 42

##### GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO, DI NORMA DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

#### ART. 43

##### GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

## TITOLO 04

### CONTROLLO INTERNO

#### ART. 44

##### PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHE' SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO

ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

ART. 45

REVISORE DEL CONTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE IL REVISORE DEL CONTO.

02. LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, LA SCELTA, LA DURATA IN CARICA, LA RIELEZIONE E LA REVOCA SONO STABILITE DALLA LEGGE.

03. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

04. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO. A TAL FINE HA FACOLTA' DI PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO ANCHE QUANDO I LAVORI SONO INTERDETTI AL PUBBLICO, E DELLA GIUNTA COMUNALE SE RICHIESTI. HA ALTRESI' ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE.

05. AL REVISORE E' DEMANDATA INOLTRE LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ATTESTANDO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE A CORREDO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO.

06. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI PROPRI DOVERI SECONDO I PRECETTI DELLA DILIGENZA E RETTITUDINE, RIFERENDO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO DI EVENTUALI, ACCERTATE IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE.

07. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

ART. 46

CONTROLLO DI GESTIONE

01. IL CONTROLLO DI GESTIONE TENDE AD ACCERTARE:

A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI;

B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;

C) IL CONTROLLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA;

D) L'ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA PROGETTAZIONE E REALIZZATO ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

02. LA GIUNTA COMUNALE SEGNALE AL CONSIGLIO EVENTUALI ANOMALIE E

PROPONE I RELATIVI RIMEDI.

03. QUALORA I DATI DEL CONTROLLO FACCIANO PREVEDERE UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE, IL CONSIGLIO COMUNALE, ADOTTA, NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE, APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA QUALE SIANO PREVISTE LE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL PAREGGIO.

ART. 47

TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:

- A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE, DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;
- B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATO DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;
- C) IL PAGAMENTO DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE, NONCHE' DALL' APPOSITA CONVENZIONE.

PARTE 03

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

ART. 48

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI AL FINE DI COORDINARE

ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

ART. 49

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L' ATTIVITA' DELL' ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D' INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 50

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L' ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE OVVERO L' ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

#### ART. 51

##### CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL COMMA 02 DEL PRECEDENTE ARTT. 50 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

#### TITOLO 02

##### PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### ART. 52

##### PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

04. IL COMUNE GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA LIBERTA', L'AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTI I GRUPPI, ORGANISMI O ASSOCIAZIONI.

#### ART. 53

##### RIUNIONI E ASSEMBLEE

01. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI E ASSEMBLEE IN PIENA LIBERTA' E AUTONOMIA APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A NORMA DI COSTITUZIONE, PER IL LIBERO SVOLGIMENTO IN FORME DEMOCRATICHE DELLE ATTIVITA' CULTURALI, POLITICHE, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NE FACILITA L'ESERCIZIO, METTENDO A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI CHE NE

FACCIANO RICHIESTA, SEDI OPPORTUNE ED OGNI ALTRA STRUTTURA O SPAZIO IDONEO. LE CONDIZIONI E MODALITA' D'USO, APPPOSITAMENTE DELIBERATE, DOVRANNO PRECISARE LE LIMITAZIONI E LE CAUTELE NECESSARIE IN RELAZIONE ALLA PRATICA DEGLI EDIFICI, ALLA INCOLUMITA' DELLE PERSONE E DELLE NORME SULL'ESERCIZIO DEI LOCALI PUBBLICI.  
03. PER LA COPERTURA DELLE SPESE PUO' ESSERE RICHIESTO IL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO.

#### ART. 54

##### CONSULTAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA POSSONO DELIBERARE CONSULTAZIONI DEI CITTADINI, DEGLI OPERATORI ECONOMICI, DEI LAVORATORI, DELLE FORZE SOCIALI E DI ALTRI ORGANISMI, NELLE FORME VOLTA PER VOLTA RITENUTE PIU' IDONEE, SU PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE.  
02. I RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEVONO FORMARE OGGETTO DI ESPLICITA MENZIONE NEGLI ATTI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA.

#### ART. 55

##### ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE INTESE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.  
02. LE RICHIESTE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO, CON FIRME AUTENTICATE, ED IN DUPLICE COPIA ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE, CHE PROVVEDERA' AD INOLTRARLE AL SINDACO.  
03. IL SINDACO AFFIDERA' LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE AGLI ORGANI COMPETENTI PER MATERIA CHE DOVRANNO ESAMINARLE ED ESPRIMERE UN PARERE IN MERITO ENTRO TRENTA GIORNI.  
04. NEI QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI IL SINDACO INFORMERA', PER ISCRITTO, I CITTADINI INTERESSATI SULL'ESITO DELLE RICHIESTE E SUGLI EVENTUALI SUCCESSIVI SVILUPPI, INDICANDO GLI ORGANI O GLI UFFICI RESPONSABILI DELLA QUESTIONE.  
05. AGLI EFFETTI DEI PRECEDENTI COMMI LE ISTANZE E LE PETIZIONI POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA UNO O PIU' CITTADINI; LE PROPOSTE DA NON MENO DI UN DECIMO DEGLI ELETTORI.  
06. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA, ESERCITATO MEDIANTE PROPOSTE, LE SEGUENTI MATERIE:  
A) REVISIONE DELLO STATUTO;  
B) TRIBUTI E BILANCIO;  
C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';  
D) DESIGNAZIONI E NOMINE;  
E) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

#### ART. 56

##### DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE

GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 57

##### DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE DI NORMA, AVVALERSI, DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI.

#### ART. 58

##### REFERENDUM

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI DI RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI LA COLLETTIVITA' COMUNALE.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM PER LE MATERIE DI CUI ALL'ARTT. 55 , ULTIMO COMMA DEL PRESENTE STATUTO, NE' SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI O SU ARGOMENTI CHE SONO GIA' STATI OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) IL CONSIGLIO COMUNALE;

B) UN TERZO DEL CORPO ELETTORALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA CON APPOSITO REGOLAMENTO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

05. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

06. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

#### TITOLO 03

##### FUNZIONE NORMATIVA

#### ART. 59

##### STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL

COMUNE.

02. DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, IL PRESENTE STATUTO E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI ED INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE ALLE MODIFICHE STATUTARIE.

04. LE MODIFICHE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LE MODIFICHE SONO APPROVATE SE LA RELATIVA DELIBERAZIONE OTTIENE, PER DUE VOLTE, IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 60

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;  
B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI O REGIONALI.

04. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

05. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 61

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO

ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE  
NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE  
RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO', IN QUALSIASI MOMENTO, PROCEDERE IN  
MERITO AD EVENTUALI MODIFICHE STATUTARIE, CON LE MODALITA' DI  
CUI ALL' ARTT. 04 , LEGGE N. 142/1990 .